

Fondo Interbancario di tutela dei depositi
Milano, 27 novembre 2003

Il contesto normativo e istituzionale degli IFRS

Giovanni Carosio
Banca d'Italia

Indice

1. Il quadro normativo
2. Le principali novità
3. Una valutazione critica
4. Aspetti istituzionali

Il quadro normativo

- La direttiva UE n. 65/2001 (adozione IAS 39)
- Il Regolamento UE n. 1606/2002 (adozione di tutti gli IAS)
- La legge n. 306/2003 (recepimento degli IAS)
- La direttiva UE n. 51/2003 (società “non-IAS”)

Il quadro normativo. Gli obiettivi

- ammordernare la normativa europea
- accrescere l'armonizzazione (maggiore dettaglio)
- delegificare la disciplina dei bilanci (maggiore flessibilità)
- usare standard globali (società quotate in più borse, convergenza con gli USA)

Il quadro normativo.

Il Regolamento UE n. 1606/2002

- Obbligo per le società quotate di redigere i bilanci consolidati secondo gli IAS a partire dal bilancio 2005
- Facoltà degli Stati membri di estendere gli IAS ai bilanci individuali e alle altre società
- Procedura di omologazione in Europa (l'ARC e l'EFRAG)
- Prima omologazione (Reg. 1725/2003): tutti gli IAS, ad eccezione degli IAS 32 e 39

Il quadro normativo. La legge n. 306 del 31.10.2003

		Bilancio individuale	Bilancio consolidato
Società quotate		obbligo (*)	obbligo
Società non quotate	Banche e fin. vigilate	obbligo	obbligo
	Assicurazioni	divieto	obbligo
	Imprese piccole (bilancio abbreviato)	divieto.	divieto
	Altre società	facoltà.	facoltà

* ad eccezione delle imprese d'assicurazione, se redigono il bilancio consolidato

Il quadro normativo. Le Istruzioni della Banca d'Italia.

- Il comma 3 della legge n. 306/2003 conferma i poteri normativi della Banca d'Italia in materia di “forme tecniche” dei bilanci bancari e finanziari.
- Questi poteri sono esercitati nel rispetto degli IAS “omologati”
- **Finalità:** salvaguardare il patrimonio di trasparenza e comparabilità oggi esistente, disciplinare la rilevazione di fenomeni non considerati dagli IAS (es. patrimoni destinati).

Le principali novità

Le maggiori differenze rispetto alle vigenti regole contabili riguardano le seguenti aree:

- strumenti finanziari (transizione al *fair value*)
- fusioni e acquisizioni (valore iniziale, valutazioni successive)
- immobilizzazioni materiali e immateriali (valore di scambio, valore d'uso)
- contratti assicurativi (progetto in corso)

➔ **in questa sede focus sullo IAS 39**

Le principali novità. Lo IAS 39. Un modello “misto”

- **Trading:** fair value, con risultati nel conto economico
- **Available for sale:** fair value, con risultati nel patrimonio netto
- **Held to maturity:** costo ammortizzato
- **Loans:** costo ammortizzato
- **Partecipazioni di minoranza:** fair value con risultati nel conto economico
- **Passività:** valore nominale, salvo il trading

Le principali novità. Una sintesi.

- Evoluzione del modello “misto”, caratterizzata da un uso crescente del *fair value*
- l’oggettività delle valutazioni è affidata ai prezzi di mercato (o a loro approssimazioni), come in passato era affidata al costo storico
- si riduce lo spazio per politiche di stabilizzazione degli utili

Una valutazione critica. In generale:

- si evita che le perdite possano rimanere latenti per lungo tempo (*Savings and loans* americane)
- si attenuano le incoerenze congenite nel modello “misto” e la casualità dell’elemento “prudenziale”
- si creano però **nuovi problemi**:
 - prezzi di mercato non sempre disponibili
 - implausibilità dell’ipotesi implicita che attivi e passivi possano essere venduti o comprati ai prezzi correnti

Una valutazione critica. Lo IAS 39. I progressi rispetto ad oggi

Titoli:

- maggiore aderenza alla realtà gestionale (3 portafogli anziché 2)
- valutazione al *fair value* dei titoli non quotati e scomposizione dei prodotti strutturati: “effetto disciplinante” sugli intermediari

Crediti:

- nozione più ampia di crediti deteriorati
- rilevazione più precisa e tempestiva delle perdite

Una valutazione critica. La *fair value option*

- Lo IAS 39 riconosce alle società la facoltà di valutare qualsiasi strumento finanziario al *fair value*, E' un'opzione senza limiti, esercitabile al momento dell'acquisto e irrevocabile
- Nelle intenzioni dello IASB questa opzione:
 - semplifica l'applicazione dell'*hedge accounting*
 - risolve, per alcuni intermediari specializzati, l'asimmetria di trattamento fra attivo (*fair value*) e passivo (nominale)

Una valutazione critica. *La fair value option*

- Questa idea è stata **criticata** da molte parti, fra cui il Comitato di Basilea, per varie ragioni.
- *La fair value option* crea diversi problemi:
 - incomparabilità dei bilanci;
 - inattendibilità degli stessi per gli strumenti non negoziabili;
 - effetti paradossali e imprudenti di rappresentazione, quando l'opzione è applicata alle passività

Una valutazione critica. La *fair value option*

La valutazione al *fair value* delle passività:

- implica che il peggioramento del merito di credito della società genera un guadagno, perché riduce il valore delle passività;
- è irrealistica, se estesa a quote rilevanti del passivo

Una valutazione critica. Il deterioramento dei crediti

- Un'attività finanziaria è “deteriorata” se è probabile che l'impresa non incassi quanto dovuto dal debitore
- Tutte le attività finanziarie, ad eccezione di quelle valutate al *fair value*, devono essere sottoposte al c.d. *impairment test*
- Il nuovo presumibile valore di realizzo: valore attuale dei flussi di cassa “attesi” in base al tasso d'interesse effettivo originario

Una valutazione critica. Il deterioramento dei crediti.

Idealmente, il percorso valutativo si articola in 3 momenti:

- A Valutazione analitica dei debitori deteriorati rilevanti (sofferenze, incagli ecc.)
- B Valutazione forfettaria dei portafogli che presentano sintomi di deterioramento (es. rischio paese)
- C Valutazione forfettaria dei portafogli che registrano un incremento di rischiosità

Una valutazione critica: confronto con Basilea 2. Le “perdite attese”.

- Secondo Basilea 2, la “perdita attesa” a un anno su un portafoglio di crediti vivi è pari a:

$$EL = EAD * PD * LGD$$

dove:

- EAD : Exposure At Default
- PD: Probability of Default
- LGD: Loss Given Default

- Quindi, la perdita attesa è economicamente presente anche in assenza di eventi di default e per tale ragione va dedotta dal patrimonio di vigilanza.

Una valutazione critica. Le divergenze fra lo IASB e il Comitato di Basilea

- Positiva la decisione dello IASB di rendere più *forward-looking* (punto c) l'attuale criterio di valutazione dei crediti, basato sugli eventi di default (*incurred losses model*)
- Tuttavia, essa non è sufficiente per allineare i criteri di bilancio a quelli usati da Basilea 2 per le perdite attese (*expected losses*)
- Una convergenza dei due approcci sarebbe auspicabile, sia perché migliorerebbe la qualità dei bilanci, sia perché ridurrebbe i costi

Una valutazione critica. Il *macro-hedging*

- Lo IASB è intenzionato a riconoscere le tecniche utilizzate dalle banche per la copertura generica del rischio di tasso di interesse
- tuttavia il modello contabile proposto esclude parzialmente i depositi a vista
- questa esclusione impedisce una piena coerenza fra regole contabili e tecniche di *risk management*
- la modellizzazione del comportamento dei depositanti è già riconosciuta nelle regole di vigilanza

Una valutazione critica. L'impatto macroeconomico degli IAS

- **Maggiore volatilità degli utili** (*asset price bubbles*); ma molto dipende dall'esistenza di coperture e dal loro riconoscimento contabile
- **Maggiore prociclicità**, se le variazioni di valore dell'attivo dovute ai prezzi si trasformano in corrispondenti variazioni dell'offerta di credito da parte delle banche; ma molto dipende dalla interazione temporale con le variazioni della qualità del credito e dal loro riconoscimento contabile

Una valutazione critica. Conclusioni

- Nel suo insieme, lo IAS 39 attuale rappresenta un ragionevole compromesso, ma andrebbe migliorato in alcuni punti
- Il traguardo finale (*full fair value accounting*) va studiato attentamente
- In particolare, con riferimento alle banche, deve trovare riconoscimento il fatto che le singole attività e passività hanno periodi di detenzione diversi e correlati fra loro

Vigilanza e professione contabile

- Gli impatti indesiderati degli IAS possono essere neutralizzati nel calcolo del patrimonio di vigilanza. In particolare:
 - rettifiche sui crediti, se le svalutazioni di bilancio non coprono le perdite attese;
 - computabilità ridotta per le plus e minusvalenze da *fair value* riguardanti strumenti finanziari non di trading
- ➔ **ma certamente non è questa una soluzione ideale**

Aspetti istituzionali.

Unione Europea e professione contabile

- La UE ha “delegato” allo IASB la funzione legislativa in materia contabile, rinunciando in tal modo ad avere un *accounting standard setter* europeo
- L'Europa non vota nel *Board* dello IASB.
- Oggi, l'unica forma di controllo sull'operato dello IASB è la minaccia, poco credibile, del “*non endorsement*” di uno o più IAS;
- Nel processo di convergenza con gli standard contabili USA, l'Europa non ha un proprio negoziatore

Unione Europea e professione contabile

- il “**caso IAS 39**” ha indotto l’Ecofin ha chiedere alla Commissione UE e agli Stati Membri di formulare proposte volte a rafforzare il peso dell’Europa nella definizione degli IAS
- in generale è avvertita l’esigenza di **ripensare il rapporto fra la UE e lo IASB**. Un’occasione importante per affrontare questo importante tema è data dalla riforma dello statuto dello IASB, programmata per il 2004.

Aspetti istituzionali.

Unione Europea e professione contabile

Riforma dello Statuto dello IASB :

- rappresentare, nei vari organi dello IASB, istanze diverse da quelle riconducibili direttamente o indirettamente alla professione contabile
- rendere più trasparente e aperto il processo di elaborazione degli standard contabili
- condividere con il soggetto pubblico la pianificazione dell'attività

Unione Europea e professione contabile. L'organizzazione dello IASB

